



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

DETERMINAZIONE

Num.: 58 Data: 24/01/2019

OGGETTO ; APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A TARSU 2011 E 2012.

Visto il D.Lgs. 507/93 e in particolare l'art. 72, avente ad oggetto la riscossione della tassa, e l'art. 74, avente ad oggetto le funzioni del funzionario responsabile della tassa;

Visto il regolamento per l'applicazione della T.A.R.S.U.;

Vista la legge n°296/2006 e in particolare il comma 163;

Visti gli avvisi di liquidazione tarsu per gli anni 2011 e 2012, notificati ai contribuenti interessati entro il 31.12.2016 e non pagati entro sessanta giorni dalla notifica;

Visto il D. Lgs. 321 del 03/09/1999, recante norme per la determinazione del contenuto dei ruoli per quanto riguarda tempi, procedure e modalità della loro formazione e consegna;

Visto il D.L. n°193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n°225/2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", che prevedeva, all'art. 1, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a partire dal 1° luglio 2017, e, contestualmente, attribuiva l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita per il tramite di un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1° luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio dell'attività;

Rilevato che ai sensi del comma 3 dell'art. 1 Agenzia Entrate Riscossione "*subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente delle riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n°602*" e ai sensi del comma 16 dello stesso articolo "*I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n°203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n°248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui all'articolo 1, comma 3*";

Visto l'art. 2 della su citata norma, secondo il quale a decorrere dal 1° luglio 2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società ad essi partecipate;

Richiamata la deliberazione n. 34 del 01/10/2018 con la quale è stata affidata al concessionario della riscossione Agenzia Entrate Riscossione la gestione della riscossione coattiva dei tributi ICI e IMU e TARSU;

Richiamati i commi 161 e 162 dell'art. 1, della Legge n. 296 del 27/12/2006 con i quali sono state definite le norme generali per l'attività di accertamento relative ai tributi locali;

Richiamato il comma 163 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base al quale “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento é divenuto definitivo.”;

Vista la minuta di ruolo n. 2001 del 06/12/2018, relativa a Tassa Rifiuti Solidi urbani anni 2011 e 2012, elaborate da Agenzia Entrate Riscossione quale concessionario della riscossione coattiva di questo Ente;

Vista la nota prot. n° RUW/180060111/RUOR1968, con la quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetteva l'elenco riepilogativo e i frontespizi del ruolo per l'apposizione del visto da parte del funzionario responsabile dei tributi;

Preso atto che:

- per ragioni di riservatezza, dalla copia pubblicata all'albo pretorio si omettono gli elenchi allegati alla presente;
- la riscossione delle partite indicate nella minuta avverrà a mezzo cartella esattoriale;

Ritenuto di approvare tali minute contenenti n. 963 articoli, per complessivi € 271.580,00;

Rilevato che il principio contabile n.4/2, al punto 3.7.1, prevede che l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate e che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa;

Considerato che il credito tarsu 2011 e 2012 iscritto a ruolo risulta accertato in contabilità nell'esercizio 2018;

Dato atto che il credito esposto nei ruoli in oggetto è di dubbia esigibilità;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del Responsabile del Servizio competente e acquisito il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) Di approvare:

- la minuta di ruolo n.2001 del 06/12/2018 elaborata da Agenzia Entrate – Riscossione quale concessionario della riscossione coattiva di questo Ente, relativa a Tassa Rifiuti Solidi Urbani per gli anni 2011 e 2012 per un importo totale di € 271.580,00;

2) Di dare atto che:

1. per ragioni di riservatezza, dalla copia pubblicata all'albo pretorio si omettono gli elenchi allegati alla presente;
2. la riscossione delle partite indicate nella minuta avverrà a mezzo cartella esattoriale;

3) Di dare atto, altresì:

1. che il credito tarsu 2011 e 2012 iscritto a ruolo, risulta accertato contabilmente nell'esercizio 2018;
 2. Trattandosi di ruoli coattivi relativi ad entrate già accertate, ai sensi del principio contabile allegato n°4/2 al D. Lgs. N°118/2011, punto 3.7.1 non deve farsi luogo ad accertamento di nuove entrate;
 3. Gli interessi e le spese correlati ai ruoli coattivi saranno accertati per cassa;
- 4) Di dare atto che le somme iscritte nel ruolo approvato con il presente atto rappresentano crediti di dubbia esigibilità;
- 5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile;
- 6) Di dare atto che il suddetto ruolo, reso esecutivo in data 20.12.2018, è stato trasmesso in data 21.01.2019 ad Agenzia Entrate Riscossione – Area Innovazione e servizi operativi – Produzione Ruoli e gestione documentale – per la consegna all'agente della riscossione competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del citato D. Lgs. 321/99;
- 7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 9) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 10) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

**L'ISTRUTTORE
LAI ROBERTA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 25/01/2019 al 09/02/2019

Data, 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)